

102/2003 A

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Prima Giurisdizionale Centrale, composta dai Magistrati:

DOTT. CLAUDIO DE ROSE	PRESIDENTE
DOTT. FRANCESCO PEZZELLA	CONSIGLIERE
DOTT. MARIA TERESA ARGANELLI	CONSIGLIERE
DOTT. DAVIDE MORGANTE	CONSIGLIERE REL.
DOTT. ROCCO DI PASSIO	CONSIGLIERE



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello in materia di responsabilità iscritto al n.14093 del Registro di Segreteria promosso da [redacted] avverso la sentenza n.23/2001 in data 5 ottobre, 30 novembre 2000-13 marzo 2001 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania e nei confronti del Procuratore Regionale.

Visti l'atto d'appello, le conclusioni del Procuratore Generale, nonché gli altri atti e documenti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 6 dicembre 2002, il Consigliere relatore dott. Davide Morgante, e, r [redacted] parte appellante, il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott. Antonio Galeota;

Ritenuto in

FATTO

Con sentenza n.23/2000 la Sezione Giurisdizionale regionale della

14093

Corte dei conti per la Campania ha condannato il vice sovrintendente della Polizia di Stato [redacted] al pagamento in favore dell'Erario della somma di £. 40 milioni (oltre interessi) pari al danno morale ritenuto al medesimo imputabile per un colpo di pistola esploso la sera del 6 gennaio 1987 in località Villaricca (NA) e che aveva tratto a morte tale Flocco Massimo nel corso di un'operazione di verifica di un'auto che sostava in prossimità della sua abitazione.

Secondo l'atto di citazione del Procuratore Regionale gli occupanti del veicolo, privo di targa anteriore, alla richiesta di chiarimenti, si erano dati alla fuga, urtando nella manovra, con la parte posteriore dell'auto il Serrone che asseriva aver esploso accidentalmente nella conseguente caduta il proiettile dalla pistola d'ordinanza.

Il giudizio penale che seguiva all'accaduto si concludeva in prime cure con sentenza n.18/90 della Corte d'Assise di Napoli di condanna del Serrone per l'ascritto reato di omicidio volontario ex art.575 c.p.

Tale sentenza veniva riformata dalla Corte di Assise di appello con sentenza n.72/91 del 9.7.1991 che, in sede di riesame, derubricava il contestato reato in eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi e condannava il Serrone alla pena di anni due di detenzione.

Allo stato il [redacted] risulta dispensato dal servizio per il danno psicologico derivato al medesimo dall'evento che lo ha visto protagonista.

Il giudizio civile seguito alla vicenda penale si è concluso con sentenza della Quarta Sezione civile del Tribunale di Napoli che ex art.28 Cost. (responsabilità indiretta) ha condannato il Ministero dell'interno al risarcimento dei danni nei confronti dei congiunti del defunto Massimo

14093

Flacco, per un ammontare di L.130 milioni, oltre interessi e rivalutazione.


Avverso la menzionata sentenza della Corte dei conti territoriale ha interposto appello il Serrone, rappresentato e difeso dagli Avvocati Franco Iadanza ed Alessandro Biamonte, giusta mandato a margine dell'atto d'appello.

Nella proposta impugnazione la difesa del Serrone ha opposto l'illegittimità ed erroneità dell'indicata sentenza formulando le seguenti doglianze:

- la sentenza di condanna al risarcimento dei danni del Tribunale civile di Napoli si baserebbe sulla sentenza penale di prime cure che ha riconosciuto la sussistenza dell'omicidio volontario senza tener conto della successiva sentenza della Corte del riesame (n.72 (1991), peraltro, già depositata al momento della pubblicazione di quella sentenza civile; di modo che gli elementi utilizzabili nel giudizio civile avrebbero dovuto avere una diversa valutazione, quantomeno ai fini della quantificazione del danno, poi oggetto della domanda restitutoria al giudice contabile, per cui risulterebbe violato anche il principio dell'art.651 cod.proc.pen.;

- la Corte Territoriale avrebbe forzato il significato dell'art.651 c.p.p., avendo affermato che al Giudice contabile sarebbe precluso ogni spazio di accertamento fattuale e soggettivo, circostanza questa decisiva, argomentandosi nella specie in tema di reato colposo e non più doloso a seguito della pronuncia penale della Corte del riesame;

- non adeguata utilizzazione del potere riduttivo dell'addebito, trattandosi, nella specie, di operatore di polizia con buoni precedenti di servizio che non aveva mai fatto uso della pistola d'ordinanza.



14093

Nelle conclusioni depositate in data 15 ottobre 2001 il Procuratore Generale assume che i motivi di gravame risultano privi di fondamento.


Nega, infatti, che vi sia stata alcuna violazione dell'art.651 c.p.c.

Al riguardo, richiama la giurisprudenza della Corte (SS.RR. 22 ottobre 1992, n.808/A) secondo cui nessun effetto vincolante ex art.651 c.p.c. può riconoscersi al giudicato penale di condanna pronunciato a seguito di dibattimento al di fuori dei seguenti tre punti: che il fatto asserito dalla condanna esista, che costituisca reato e che l'imputato abbia commesso il reato.

Tali elementi nella specie sussisterebbero essendo rimasto attestato in sede penale che l'appellante abbia esploso un colpo di pistola letale, che il Flocco ne sia rimasto attinto e che agli aventi diritto sia stato riconosciuto un ristoro da danno morale.

Costituisce, altresì, giurisprudenza pacifica, secondo il Procuratore Generale, che il giudicato penale non vincola il Giudice contabile ex art.651 c.p.p. quanto all'accertamento dell'elemento soggettivo dappoichè il concetto di illiceità del fatto attiene al profilo oggettivo, cioè all'ambito oggettivo dell'efficacia del giudicato penale (accertamento del fatto materiale e della sua riferibilità all'imputato), così da escludere ogni efficacia vincolante per quanto riguarda l'accertamento della colpa, della imputabilità e delle cause di giustificazione.

Non si oppone, invece, l'Organo Requirente ad una ulteriore ponderata valutazione di elementi e circostanze emergenti dalla vicenda penale ai fini di una diversa e più ampia utilizzazione del potere riduttivo dell'addebito.



14093

Chiede, pertanto, che le censure d'appello vengano, nei suesesi sensi, respinte e confermata la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante alle spese del secondo grado.

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2002 non comparsa la difesa del Serrone, il Pubblico Ministero ha sviluppato e confermato le considerazioni e le richieste conclusionali svolte del proprio atto scritto.


Considerato in

DIRITTO

Osserva il Collegio che l'appellata sentenza, pur avendo fatto ampio uso, a favore del convenuto, vice-sovrintendente della Polizia di Stato, del potere riduttivo dell'addebito, ha riconosciuto la responsabilità del medesimo nel tragico episodio di cui in narrativa, in ragione della condotta gravemente negligente nell'uso della pistola d'ordinanza, disponendone, pertanto la condanna al risarcimento del danno sofferto dall'Amministrazione dell'Interno, rimasta soccombente nel giudizio civile posto in essere dagli eredi della vittima, per il ristoro del pregiudizio morale conseguente alla perdita del loro congiunto.

Avverso tale sentenza si è gravato il convenuto, deducendone la palese ingiustizia ove non ha ritenuto di escludere a suo carico al sussistenza della colpa grave, ormai richiesta dalla L.n.639/1996 quale minus per l'affermazione di responsabilità della generalità degli operatori pubblici soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Assume, infatti, la difesa appellante che, contrariamente a quanto emergente dal processo penale celebrato a carico del proprio assistito, non è stata valutata una serie di circostanze fattuali che, anche sotto il profilo



14093


soggettivo, avrebbero dovuto indurre la Corte Territoriale ad escludere la colpa grave o comunque, a pervenire ad una più consistente riduzione dell'addebito.

La doglianza si appalesa sostanzialmente fondata.

Al riguardo, reputa il Collegio di dover rammentare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale da tempo consolidato, nell'ambito della responsabilità contrattuale, la colpa grave consiste in un comportamento avventato e di straordinaria negligenza tale da contrastare, in relazione alle mansioni, agli obblighi ed ai doveri di servizio propri dei pubblici operatori, con quel senso minimo di diligenza, anche al di sotto della media sociale, che i medesimi sono soliti usare.

Quanto sopra premesso, nel caso all'esame, dati per certi i fatti materiali, definitivamente appurati dal giudice penale con la sentenza n.92/91 in data 9.7.1991 della Corte di Assise d'appello di Napoli ed, in particolare, l'omicidio colposo commesso dall'operatore della P.S. [redacted], al quale è sostanzialmente da ricondurre l'esborso sostenuto dall'Amministrazione dell'Interno per il ristoro del danno morale sofferto dagli eredi della vittima, ritengono comunque questi Giudicanti che la condotta dal medesimo tenuta nell'occorso non possa essere considerata improntata a grave negligenza.

In proposito, va osservato che, secondo l'atto introduttivo del giudizio di responsabilità, il quale, per quanto attiene alla dinamica dell'occorso, rinvia alla ricostruzione datane dal giudice penale, l'addebito comportamentale è stato ravvisato, anche dalla Corte Territoriale, in un grave errore di valutazione circa la legittimità dell'uso delle armi e per aver adottato



14093

il convenuto una misura sproporzionata rispetto a quanto la situazione richiedesse (cfr. infra pagg. 6 e 14 della sentenza appellata).

Senonchè, osservano i Giudicanti, che proprio alla stregua delle risultanze emergenti dal fascicolo processuale penale, la condotta del convenuto non può essere qualificata avventata ed arbitraria.

Emerge, invero dalla richiamata sentenza penale che l'uso dell'arma da parte del [redacted] fu effettuato nell'erroneo convincimento e presupposizione dell'esistenza di uno stato di necessità, onde reagire ad un atto di violenza volontariamente commesso nei suoi confronti mentre operava nell'adempimento di un dovere e nell'altrettanto erronea opinione di una giusta proporzione del proprio operato rispetto alla situazione in concreto esistente (cfr., infra pagg. 9-10 della sentenza penale).

Emerge, altresì, dalla medesima fonte documentale che tale convincimento fu determinato e favorito in un contesto di circostanze (l'ora tarda e l'oscurità per l'ancora non attivata illuminazione, del luogo in cui di recente si erano verificati episodi criminosi anche a danno di agenti di Polizia, la macchina ferma a luci spente, priva di targa posteriore, con all'interno tre individui che, alla vista degli agenti, effettuava strane manovre ed all'ordine dell'alt procedeva causando anche l'investimento del [redacted]) le quali, secondo il Giudice penale, dovendo escludersi ogni intento volontario e/o cosciente, determinarono un eccesso colposo nell'uso legittimo dell'arma in dotazione, indotto da un giudizio distorto dovuto a fretta imprudenza e negligenza.

Tale convincimento, secondo il Giudice penale, è da ricondurre segnatamente ad un annebbiamento delle capacità percettive della situazione

14093

reale da parte dell'agente, determinato dalla rapidità in cui si svolsero i fatti, dall'intuitiva emozione provocata dall'investimento, dalla conseguente caduta e dal dolore fisico per le contusioni riportate, dalla concitazione indotta dalle ripetute intimazioni rivolte dai colleghi alla macchina in fuga e dal rumore degli spari dell'agente Mestano.

L'insieme di tali circostanze induce il Collegio a ritenere che, pur se le stesse possono lasciare spazio per formulare nei confronti del Serrone un generico addebito di negligenza per una reazione non perfettamente controllata e proporzionata, è tuttavia da escludere che nell'occorso la condotta del medesimo possa essere definita improntata a quella macroscopica trascuratezza e vistosa violazione delle norme di legge sull'uso delle armi, da parte delle forze di Polizia, richiesta dalla legislazione contabile per un'affermazione di responsabilità patrimoniale.

Ne segue che il convenuto, in riforma della sentenza appellata, va mandato assolto dalla domanda attorea.

Dopo l'esito della causa, nulla è dovuto per le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti- Sezione Prima Giurisdizionale Centrale- definitivamente pronunciando, accoglie l'appello del convenuto Antonio [redacted] e, in annullamento della sentenza impugnata, assolve il medesimo dalla domanda attrice.

Nulla per le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2002 e
16 gennaio 2003.

14093

L'ESTENSORE

[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Depositata in Segreteria il

7 MAR. 2003

IL DIRIGENTE

Maria FIORAMONTI

[Handwritten signature]